12 marzo 2024

L'AUTORITÀ GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ Analisi e approfondimento del D.lgs. n. 20/2024

Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20¹, che istituisce, **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Delega in materia di disabilità (art. 2, comma 2, lettera f), Legge n. 227/21)².

Detto decreto, recante "Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo", è volto ad assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali.

L'AUTORITÀ GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (artt. 1-2)

Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della <u>Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità</u> e per il monitoraggio della applicazione della stessa, ed esercita le proprie funzioni senza

Via Latina, 20 – 00179 Roma www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

¹ Cfr. il Dossier sullo Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità - Atto del Governo n. 101, reperibile a questo link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01400197.pdf

² L'art. 2, comma 2, lettera f), della Legge n. 227/21 si prevede espressamente che:

[&]quot;f) con riguardo all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità:

¹⁾ istituire il Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;

²⁾ definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:

^{2.1)} raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;

^{2.2)} vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

^{2.3)} svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

^{2.4)} formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;

^{2.5)} promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

^{2.6)} trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità".



vincoli di subordinazione gerarchica, nonché con autonomia organizzativa e indipendenza amministrativa³.

Si prevede, inoltre, che il Garante opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e che, nella ipotesi di persone con disabilità che sono private della libertà personale, siano previste forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale⁵, ferme restando le rispettive competenze.

L'articolo 2 reca disposizioni relative alla composizione collegiale del Garante, ai requisiti dei propri componenti, al regime delle loro incompatibilità e alla disciplina della relativa nomina.

Composizione

In forza di quanto previsto dall'art. 2 del Decreto in esame, il Garante è un organo **collegiale**, composto da tre membri, ossia il presidente e due componenti.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante, con proprio regolamento, disciplina l'esercizio delle attività del collegio e del presidente.

³ Si ricorda che le Autorità indipendenti (cc.dd. *Authorities*) si contraddistinguono per essere dei soggetti amministrativi peculiari, caratterizzati da un alto grado di indipendenza, autonomia, neutralità e terzietà nonché da specifiche ed elevatissime competenze tecniche. Esse operano, infatti, a tutela di interessi pubblici e privati di rilevanza costituzionale e si differenziano dalle altre amministrazioni pubbliche poiché svolgono le proprie funzioni di regolazione e vigilanza in una posizione perfettamente equidistante dagli interessi in gioco nei settori di riferimento.

⁴ L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (di cui, ricordiamo, Anffas Nazionale è componente) è stato istituito dalla <u>legge 3 marzo 2009, n. 18</u> (legge con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità) e ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità con la finalità di far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità nel nostro paese e, nel contempo, di fornire un contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche. L'Osservatorio, in particolare, si occupa di:

- 1. promuovere l'attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani;
- 2. predisporre un programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- 3. promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- 4. predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 5. promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

⁵ Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è un organo collegiale che, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie, svolge: funzioni di vigilanza, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive; prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, etc.



Su proposta del presidente, con delibera collegiale del Garante, possono essere attribuite a ciascuno dei componenti deleghe per il compimento di singoli atti o per sovraintendere a determinati settori e materie di competenza del Garante stesso.

• Requisiti

Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

Incompatibilità

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del Decreto in esame sanciscono una serie di incompatibilità, sia "in entrata", ossia riguardanti il periodo antecedente alla nomina, sia "in uscita", vale a dire, dopo la cessazione del mandato.

In particolare, si prevede che il presidente e i componenti del collegio **non** possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.

Inoltre, si stabilisce che per la durata dell'incarico, il presidente e i componenti del collegio **non** possono:

- esercitare, a pena di decadenza, attività professionale, imprenditoriale o di consulenza;
- svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati;
- ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive;
- assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività nel campo della disabilità.

All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti del collegio, se dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato, sono collocati fuori ruolo; mentre, se si tratta di professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni.

In ogni caso, si precisa che il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Inoltre, si specifica che per il periodo di un anno a decorrere dalla cessazione delle funzioni, il presidente e i componenti del collegio e i dirigenti dell'Ufficio del Garante **non** possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilità.

Nomina

Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti. Essi, inoltre, esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.



Durata

Il presidente e i componenti del collegio durano in carica **quattro anni** e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

Si specifica, poi, che essi sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso in cui riportino una condanna definitiva per delitti non colposi.

• Indennità

Al presidente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Ai componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui si dota il Garante e comunque nel limite della spesa autorizzata, ai sensi del successivo art. 7, comma 1.

UFFICIO DEL GARANTE (art. 3)

L'art. 3 del Decreto in esame istituisce e definisce la struttura dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, posto alle dipendenze del Garante e di cui lo stesso si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta, con **regolamento**, le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio del Garante.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva⁶.

Quanto alla relativa dotazione organica, alla cui assunzione si provvederà **per pubblico concorso**, si precisa che, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, è costituita da:

- una unità dirigenziale di livello generale;
- una unità dirigenziale di livello non generale;
- 20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante.

Ad ogni modo, al comma 4, si specifica che l'Ufficio del Garante, nei limiti della appena detta dotazione organica, può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche:

- in posizione di comando secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

⁶ Analoga clausola è prevista dall'art. 5-bis della L. n. 112 del 2011 per il personale di ruolo dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.



- in posizione di aspettativa o collocati fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Si esclude espressamente che ci si possa avvalere del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'Ufficio del Garante può, poi, avvalersi di un **massimo di otto esperti,** di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità, i quali possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito.

In ogni caso, il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui.

Fermo restando quanto sopra detto e nelle more dell'attuazione di dette disposizioni, il Garante, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico⁷, non superiore a nove unità, selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro quindici giorni dalla relativa richiesta.

Detto primo contingente di personale è composto da:

- un dirigente di livello non generale;
- otto unità di personale non dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria A e tre appartenenti alla categoria B.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 settembre 2024, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, è individuato il luogo dove ha sede l'Ufficio del Garante e sono previste le misure organizzative al fine di garantirne la piena operatività e il funzionamento dal 1° gennaio 2025.

Infine, si specifica che per quanto riguarda il rendiconto della gestione finanziaria del Garante, lo stesso è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

FUNZIONI E PREROGATIVE DEL GARANTE (art. 4)

In forza di quanto previsto dall'art. 4, il Garante esercita le seguenti funzioni:

a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;

⁷ Si specifica che, per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Garante. Inoltre, il servizio prestato presso il Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Dalla data di istituzione del ruolo autonomo, può confluirvi, su richiesta, il personale già assegnato provvisoriamente all'Ufficio, fermi restando i limiti della relativa dotazione organica.



- b) **contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie** in ragione della condizione di disabilità e **del rifiuto dell'accomodamento ragionevole**⁸, proposto dal Garante stesso, ai sensi del successivo art. 5, comma 2;
- c) promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
- d) riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell'art. 4 della legge 1° marzo 2006, n. 679, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Quanto alle procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, le stesse vengono stabilite dal Garante, nei limiti della propria autonomia organizzativa, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità. Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;
- e) svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
- f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso, ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiedendo che il giudice ordini l'esibizione dei documenti;
- g) **formula raccomandazioni e pareri** inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- h) **promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità,** attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- i) promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;

⁸ Per "accomodamento ragionevole", ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, "si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali".

⁹ L'elenco di tali Enti è visionabile al seguente link: https://disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/associazioni-ed-enti-legittimati-ad-agire-in-giudizio-in-difesa-delle-persone-con-disabilita-vittime-di-discriminazioni/



- l) assicura, in coerenza con l'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità¹⁰, la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
- m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una **relazione sull'attività svolta** alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità;
- n) visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l'esclusiva applicazione della disciplina di cui alla successiva lettera o) per gli istituti penitenziari, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146¹¹, e all'art. 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, tale ultima disposizione richiama i servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, considerati servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, ossia: servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali per persone con fragilità sociali; centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Si specifica, poi, che nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; inoltre, si precisa che l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti oppure in qualità di consulenti a titolo gratuito;

- o) **effettua le visite** agli istituti penitenziari, ai sensi degli <u>articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del</u> <u>1975</u>, che prevedono le norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, con riferimento, rispettivamente, alla visita senza autorizzazione degli istituti penitenziari da parte di soggetti politici o dell'ordinamento giudiziario¹², e alla visita delle camere di sicurezza;
- p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;

¹⁰ Tale disposizione sancisce che, nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la Convenzione stessa, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

¹¹ L'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", sancisce che "sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione".

¹² Sul punto, si precisa che il successivo art. 8 del Decreto in esame, al fine di coordinare le nuove disposizioni con la normativa vigente, prevede l'integrazione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nell'elenco dei soggetti legittimati a visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione (art. 67, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354).



- q) **definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche** in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
- r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

L'art. 4, comma 2, specifica, poi, che in alcuni dei casi sopra visti (lettere a), b), c), d), e), f), g) ed n), restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti di sicurezza e qualità delle strutture sanitarie, previsti dal <u>D.lgs. n. 502/92</u>. Ciò si traduce nel fatto le funzioni ed i compiti individuati in capo al Garante non modificano la normativa vigente relativa al sistema degli standard di qualificazione delle strutture sanitarie ed, in particolare, nella definizione dei loro requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici per l'esercizio delle attività di assistenza sanitaria.

Un norma di estremo interesse è quella prevista nel successivo comma 3, ove si prevede espressamente che, nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e assicura, altresì, forme di concertazione in relazione alle specifiche attività di promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali (lett. c) e di promozione della cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità (lett. h).

Nell'esercizio delle funzioni di contrasto ai fenomeni di discriminazione (lett. b) e di verifica sull'esistenza di fenomeni discriminatori (lett. e), si stabilisce, poi, che il Garante si coordina anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR)¹³ per la promozione di azioni positive contro fenomeni discriminatori multipli e per lo scambio reciproco di segnalazioni relative a detti fenomeni, ai fini dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge.

Infine, si specifica che il Garante si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

PARERI DEL GARANTE (art. 5)

L'art. 5 del decreto in esame disciplina la materia dei pareri resi dal Garante.

In detta disposizione si prevede che il Garante:

- **valuta** le segnalazioni ricevute, in forza dell'art. 4, comma 1, lettera d), sopra esaminato;
- **verifica** l'esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento;
- **procede all'audizione** dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione;

¹³ L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, brevemente denominato UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, è l'ufficio deputato dallo Stato italiano a garantire il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone, indipendentemente dalla origine etnica o razziale, dalla loro età, dal loro credo religioso, dal loro orientamento sessuale, dalla loro identità di genere o dal fatto di essere persone con disabilità. L'Ufficio è stato istituito nel 2003 (d.lgs. n. 215/2003) in seguito a una direttiva comunitaria (n. 2000/43/CE), che impone a ciascun Stato Membro di attivare un organismo appositamente dedicato a contrastare le forme di discriminazione. In particolare, l'UNAR si occupa di monitorare cause e fenomeni connessi ad ogni tipo di discriminazione, studiare possibili soluzioni, promuovere una cultura del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità e di fornire assistenza concreta alle vittime. Maggiori informazioni al seguente link: https://unar.it/portale/home



- ad eccezione dei casi di urgenza, **esprime**, con delibera collegiale, **pareri motivati**. In particolare, quanto a detti pareri, la disposizione in esame prevede alcune specifiche.
 - a) Nel caso in cui un'amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza.
 - b) Quando le verifiche compiute dal Garante hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, nonché l'eliminazione delle barriere sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di potervi accedere in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in modo significativo, il Garante può proporre all'amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento.
 - c) Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilità, ove non sia stata promossa azione giudiziaria, il Garante può, anche d'ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, proporre l'adozione di misure provvisorie. In tali casi, la proposta è trasmessa senza indugio alle pubbliche amministrazioni procedenti.

Infine, si specifica che le proposte di accomodamento ragionevole, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, possono essere rese conoscibili sul sito del Garante o con ogni altro opportuno mezzo di pubblicità al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche in materia.

AZIONE DEL GARANTE AVVERSO IL SILENZIO E DECLARATORIA DI NULLITÀ (art. 6)

L'art. 6 prevede degli ulteriori importanti poteri sanciti in capo al Garante, ossia la possibilità di agire in giudizio a fronte del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione e quella di poter esperire l'azione volta a far dichiarare la nullità di un provvedimento.

Il Garante stesso, infatti, trascorsi novanta giorni dai propri pareri motivati (ai sensi dei commi 2, 3, e 4 dell'art. 5) e constatata l'inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, **può proporre azione avverso il silenzio**, ai sensi <u>dell'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</u>

Inoltre, entro centottanta giorni dall'adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5, il Garante può, altresì, agire, per far **dichiarare la nullità del provvedimento stesso**, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010.

Dei ricorsi è data immediata notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione intimata.



DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI (artt. 7-8)

L'art. 7, recante le disposizioni finanziarie, stabilisce che agli oneri derivanti dal Decreto in discorso – quantificati in euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026 – si provvede mediante corrispondente riduzione del *"Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità"* 14, di cui all'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Fatta salva detta disposizione, si precisa che dall'attuazione del Decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, l'art. 8, rappresenta la disposizione di chiusura che opera il coordinamento tra la nuova normativa e quella vigente (cfr. nota 12).

Documento a cura del **Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale** nazionale@anffas.net

-

¹⁴ Sul punto, si segnala che l'art. 1, comma 216, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", riguarda il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilendo che lo stesso è ridotto di 320.369.969 euro per l'anno 2024 ed è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.